



AUTOCERTIFICAZIONE DEGLI AIUTI COVID

Ancona, 19 maggio 2022



CONFINDUSTRIA ANCONA

Giampaolo Santinelli | Sviluppo di impresa e economia

TEMPORARY FRAMEWORK (QUADRO TEMPORANEO)

Ancona, 19 maggio 2022



CONFINDUSTRIA ANCONA

Giampaolo Santinelli | Sviluppo di impresa e economia

IL QUADRO TEMPORANEO PER L'EMERGENZA COVID-19

*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19 - Comunicazione della Commissione Europea
C(2020) 1863 del 19 marzo 2020*

| I Modifica 3 aprile 2020 | II Modifica 8 maggio 2020 | III Modifica 29 giugno 2020 | IV Modifica 13 ottobre 2020 | V Modifica 28 gennaio 2021 | VI Modifica 18 novembre 2021 |
|---|--|---|---|--|---|
| C(2020) 2215 | C(2020) 3156 | C(2020) 4509 | C(2020) 7127 | C(2021) 564 | C(2021) 8442 |
| Inserisce due Sezioni dedicate al sostegno della ricerca, sperimentazione e produzione di prodotti connessi al Covid e due Sezioni per la tutela del lavoro | Inserisce una Sezione dedicata alle misure di ricapitalizzazione delle imprese | Amplia il campo di applicazione del Quadro temporaneo alle micro e piccole imprese in difficoltà al 31.12.2019 e alleggerisce i vincoli imposti alle ricapitalizzazioni | Proroga la validità del Quadro temporaneo al 30 giugno 2021 e inserisce la Sezione 3.12 | Proroga la validità del Quadro temporaneo al 31 dicembre 2021 e innalza i tetti della Sezione 3.1 (da 800 mila a 1,8 milioni per impresa) e della Sezione 3.12 (da 3 a 10 milioni per impresa) | Proroga la validità del Quadro temporaneo al 30 giugno 2022 , innalza i tetti della Sezione 3.1 (a 2,3 milioni) e Sezione 3.12 (12 milioni) e inserisce due Sezioni dedicate agli investimenti sostenibili e alla solvibilità |

IL QUADRO TEMPORANEO

Aiuti previsti a favore delle imprese attraverso la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020: divisione per sezioni

3.1 - Aiuti di importo limitato

3.2 - Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti

3.3 - Aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti

3.4 - Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari

3.5 - Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine

3.9 - Differimento di imposte e/o contributi previdenziali

3.10 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19

3.11 - Misure di ricapitalizzazione

3.12 - Aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti

IL QUADRO TEMPORANEO

Sezione 3.1 – Aiuti di importo limitato

Gli aiuti possono essere concessi sottoforma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che:

- L'importo nominale dell'aiuto non superi il tetto stabilito (definito nella decisione di autorizzazione al regime: 800 mila euro, 1,8 milioni di euro, 2,3 milioni di euro);
- L'aiuto sia concesso entro il termine della validità del Quadro temporaneo (31.12.2021 o 30.06.2022);
- L'aiuto non sia concesso a imprese già in difficoltà al 31.12.2019, ad eccezione delle micro e piccole imprese (All. I del Reg. 651/2014).

Sezione 3.12 – Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti

Gli aiuti possono essere concessi sottoforma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che:

- L'aiuto sia concesso entro il termine della validità del Quadro temporaneo (31.12.2021 o 30.06.2022);
- L'importo nominale dell'aiuto non superi il tetto stabilito (definito nella decisione di autorizzazione al regime: 3 milioni, 10 milioni o 12 milioni di euro per impresa);
- L'aiuto sia destinato a copertura dei costi fissi non coperti da utili (perdita operativa) sostenuti in un determinato periodo ammissibile compreso tra il 01.03.2020 e la validità del Quadro temporaneo;
- L'intensità dell'aiuto non superi il 70% dei costi fissi (o 90% per le micro e piccole imprese);
- L'aiuto sia concesso a imprese che dimostrino un calo di fatturato del 30% durante il periodo ammissibile rispetto al 2019.

IL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO

www.rna.gov.it

TRASPARENZA
GLI AIUTI INDIVIDUALI

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



PIRN
GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020



SVILUPPO ECONOMICO
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzionale Generale per gli Aiuti di Stato

Trasparenza degli Aiuti Individuali

[Torna alla sezione Home Trasparenza](#) [Torna alla Homepage del Portale](#)

Form Ricerca Aiuto

Numero di riferimento della misura di aiuto (CE)

Identificativo di riferimento della misura di aiuto (CAR) Tutte le Versioni

Autorità Concedente

COR

Titolo Progetto

Anno di Concessione

Denominazione Beneficiario

C.F. Beneficiario

Tipo Procedura

Regolamento/Comunicazione

Regime Quadro

Importo

[Effettua Ricerca](#)

Ricerca Aiuti Risultati

Valorizzare almeno un parametro nell'**Area Ricerca**: di seguito vengono mostrati i primi 1000 aiuti.

Visualizza Scarica Excel Scollega

| Identificativo di riferimento della misura di aiuto (CAR) | Numero di riferimento della misura di aiuto (CE) | Titolo Misura | Tipo Misura | COR | Titolo Progetto | Data Concessione | Denominazione Beneficiario | C.F. Beneficiario | Regione | Dettaglio |
|---|--|---------------|-------------|-----|-----------------|------------------|----------------------------|-------------------|---------|-----------|
| Nessun dato da visualizzare. | | | | | | | | | | |

QUADRO TEMPORANEO:
IL REGIME A OMBRELLO PER LE
MISURE AUTOMATICHE

Ancona, 19 maggio 2022



CONFINDUSTRIA ANCONA

Giampaolo Santinelli | Sviluppo di impresa e economia

IL «REGIME OMBRELLO» PER LE MISURE AUTOMATICHE

Considerato che per alcune imprese e alcuni settori il limite degli aiuti di cui alla sezione 3.1 non sono stati sufficienti a coprire i danni dovuti alla pandemia è stata inserita la sezione 3.12 per la copertura dei costi fissi non coperti per effetto del calo del fatturato. E' per questo motivo poi che per sanare la situazione di sovrappiù dei massimali è stato introdotto il regime ad ombrello che riguarda solo alcune misure agevolative concesse per il COVID e introdotto dall'art. 1, commi da 13 a 17, DL 41/2021

*Decisione della commissione UE C(2021)7521 del 15 ottobre 2021
DM 11 dicembre 2021*

IL «REGIME OMBRELLO» PER LE MISURE AUTOMATICHE

Articolo 1, commi da 13 a 17, DL 41/2021

Misure fiscali

- Art. 24 DL 34/2020 – Esonero IRAP
- Art. 177 DL 34/2020 – Esenzione 1° rata IMU settore turistico;
- Art. 78 DL 104/2020 – Esenzione 2° rata IMU settore turistico;
- Art. 78 DL 104/2020 – Esenzione IMU 2021 per cinema, teatri, sale;
- Art. 9, 9-bis DL 137/2020 – altre esenzioni IMU;
- Art. 1, co. 559, L. 178/2020 – Esenzione 1° rata IMU 2021 settore turismo;
- Art. 6-sexies DL 41/2021 – altre esenzioni IMU;
- Art. 129-bis DL 34/2020 (Esenzioni per il Comune Campione d'Italia);
- Art. 5 DL 41/2021 (Esonero sanzioni amministrative);
- Art. 6 DL 41/2021 (esonero canone RAI).

Contributi a fondo perduto

- Art. 25 DL 34/2020;
- Art. 1, 1-bis e 1-ter DL 137/2020;
- Art. 2 DL 172/2020;
- Art. 1, co. da 1 a 9, DL 41/2021;
- Art. 1-ter DL 41/2021 (solo sezione 3.1);
- Art. 1 DL 73/2021 (solo sezione 3.1).

Crediti d'imposta

- Art. 28 DL 34/2020 – Canoni locazione immobili non abitativi;
- Art. 120 DL 34/2020 – Adeguamento ambienti di lavoro;
- Art. 8, 8-bis DL 137/2020 – canoni locazione immobili non abitativi;
- Art. 1, co. 602, L. 178/2020 – proroga sui canoni per il settore turistico;
- Art. 4 DL 73/2021 – Estensione credito d'imposta art. 28 DL 34/2020.

Decisione della commissione UE C(2021)7521 del 15 ottobre 2021
DM 11 dicembre 2021

IL FUNZIONAMENTO DEL QUADRO TEMPORANEO IN ITALIA

Regime a ombrello

Gli aiuti elencati nell'art. 1, comma 13, del DL n. 41/2021, fruiti alle condizioni e nei limiti del 3.1, possono essere cumulati con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima sezione.

Le imprese che hanno beneficiato degli aiuti previsti dall'art. 1 comma 13, del DL n. 41/2021, possono avvalersi del massimale della sez. 3.12, a condizione che sussistano le condizioni ivi previste.

C(2021) 7521 del 15.10.2021

Modifiche temporali relative ai massimali di aiuto

Fino al 27.01.2021, rileva il massimale di 800.000 (sezione 3.1) e di 3 mln (sezione 3.12). A partire dal 28.01.2021, rileva il nuovo massimale di 1,8 (sezione 3.1) e di 10 mln (sezione 3.12)

Per valutare il limite rileva il momento di concessione

- 1) Data di erogazione del contributo a fondo perduto;
- 2) Per i crediti d'imposta vale la data di presentazione della dichiarazione dei redditi (purché effettuata entro il 30.06.2022) oppure la data di approvazione della compensazione da intendersi alternativamente come: data di maturazione, data del rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico da parte dell'agenzia delle entrate della comunicazione effettuata dal contribuente oppure data di presentazione del modello F24 ;
- 3) Data di entrata in vigore della norma, negli altri casi.

IL FUNZIONAMENTO DEL QUADRO TEMPORANEO IN ITALIA

D.M. 11.12.2021 (G.U. del 20.01.2022) per il
monitoraggio e controllo delle misure



AUTODICHIARAZIONE

Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti, i soggetti beneficiari presenteranno all'AdE una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DPR 445/2000), avente ad oggetto il rispetto dei requisiti e dei massimali stabiliti nelle sezioni 3.1 e 3.12 del TF.

Per la Sezione 3.1

Il rispetto del limite di 800.000, per le misure fruite fino al 27.01.2021; di 1,8 mln di euro, per le misure fruite dal 28.01.2021, comprensive di quanto già beneficiato in precedenza. Per il massimale, occorre tenere conto delle relazioni di controllo tra imprese, rilevanti ai fini della definizione di **IMPRESA UNICA**.

Per la Sezione 3.12

Il rispetto del limite di 3 mln, per le misure fruite fino al 27.01.2021; di 10 mln di euro, per le misure fruite dal 28.01.2021, comprensive di quanto già beneficiato in precedenza. Gli operatori dovranno inoltre attestare che:

- l'ammontare complessivo del fatturato e corrispettivi, registrati nel periodo rilevante per la spettanza della singola misura, a condizione che lo stesso sia compreso tra il 01.03.2020 e il 31.12.2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 01.03.2020 e il 31.12.2021, sia inferiore al 30%;
- l'importo dell'agevolazione non sia superiore al 70% dei costi fissi non coperti (o 90% per micro e piccole imprese: aziende con meno di 50 occupati e un fatturato o totale bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro), sostenuti nello stesso periodo del punto precedente;

Per il massimale, occorre tenere conto delle relazioni di controllo tra imprese, rilevanti ai fini della definizione di **IMPRESA UNICA** (per il rispetto delle condizioni di accesso alla sezione 3.12 occorre invece far riferimento ai dati della singola impresa).

IL FUNZIONAMENTO DEL QUADRO TEMPORANEO IN ITALIA

Calcolo del limite dei costi fissi non coperti ai sensi della sezione 3.12 del TF

Calcolo dei costi fissi non coperti

Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti

CALCOLO DEI COSTI FISSI NON COPERTI (SEZIONE 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK)

| A. VALORE DELLA PRODUZIONE | |
|---|------------|
| 1 Ricavi delle vendite e prestazioni | ,00 |
| + Altre forme di indennizzo e misure di sostegno (es. assicurazioni, altre misure di aiuto ¹) | ,00 |
| Totale | ,00 |
| B. COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| 6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | ,00 |
| 7 Per servizi | ,00 |
| 8 Per godimento beni di terzi | ,00 |
| 9 Personale | ,00 |
| 10 Ammortamenti e svalutazioni | ,00 |
| 11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | ,00 |
| 14 Oneri diversi di gestione | ,00 |
| Totale | ,00 |
| Perdita operativa accertata [A-B] (per costi fissi non coperti) | ,00 |

CALCOLO DEL RISPETTO DEI COSTI FISSI NON COPERTI DI CUI ALLA SEZIONE 3.12

| | |
|---|-----|
| a. Perdita operativa accertata [A-B] (per costi fissi non coperti) | ,00 |
| b. Aiuti potenziali ² [a * 70/100 oppure 90/100 fino a max 10 mln] | ,00 |
| c. Aiuti ricevuti ³ | ,00 |

N.B. I valori indicati nello schema di calcolo sono da riferirsi al bilancio o alle dichiarazioni fiscali dell'impresa. Per le imprese che vi sono obbligate, al Prospetto di Bilancio Proforma del Conto Economico Certificato relativo al "Periodo Ammissibile" prescelto.

¹ Tra cui rientrano anche le misure di aiuto di Stato approvate dalla Commissione Europea ai sensi del Temporary Framework (esclusi gli aiuti della Sezione 3.12) o ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, le misure di aiuto di Stato per gli stessi costi o il sostegno da altre fonti.

² Il limite massimo concedibile è pari al 70% (o 90% per le micro e piccole imprese) dei costi fissi non coperti, ovvero i costi fissi sostenuti dai soggetti beneficiari durante il Periodo Ammissibile prescelto e che non siano coperti da utili o da altre fonti, quali a titolo esemplificativo assicurazioni, misure di aiuto approvate dalla Commissione Europea ai sensi del Temporary Framework o ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, o coperti da altre fonti, esclusi gli aiuti della Sezione 3.12.

³ Aiuti a copertura dei costi fissi non coperti di cui l'impresa ha beneficiato.

Per periodi inferiori all'anno dobbiamo quindi fare una stima in quanto non abbiamo documenti ufficiali di bilancio. La stima dovrà essere fatta da un esperto.

IL FUNZIONAMENTO DEL QUADRO TEMPORANEO IN ITALIA

D.M. 11.12.2021 (G.U. del 20.01.2022) per il
monitoraggio e controllo delle misure

Regime «SANZIONATORIO» in caso di superamento dei massimali

1

In caso di superamento dei massimali, l'importo eccedente è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero (Reg. 794/2004)

2

In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto, il corrispondente importo è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto.

3

In assenza di nuovi aiuti, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.

L. 15/2022 di
conversione del D.L.
228/2021
(Milleproroghe)

Ulteriore proroga al 30.06.2022 per la regolarizzazione versamenti IRAP (saldo 2019/Acconto 2020) nell'ipotesi in cui tali somme avrebbero dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto dei limiti del TF, consentendo di pagare l'imposta a suo tempo non versata senza applicazioni di sanzioni, né interessi (SI STA CHIEDENDO SE LA SCADENZA DEL 30.06.2022 SIA ANCORA VALIDA).

VERSAMENTI IRAP SALDO 2019 E ACCONTO 2020

SI RICORDANO DI SEGUITO LE CONDIZIONI DI ESONERO DEL VERSAMENTO DELL'IRAP
(SALDO 2019 E ACCONTO 2020)

Si ricorda che l'art. 24 del decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020 n. 34) ha previsto che:

- ❑ i soggetti con un **volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio, **fossero esonerati dal versamento:**
 - ❖ **del saldo dell'IRAP relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e,**
 - ❖ **della prima rata, pari al 40 per cento** (ovvero al 50 per cento, per particolari categorie di soggetti), **dell'acconto dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (il 2020 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).**

IL CONCETTO DI IMPRESA UNICA

Impresa unica

Considerando (4)
Reg. 1407/2013

*La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica. ... Fra i criteri consolidati impiegati per definire le «imprese collegate» nel quadro della definizione delle piccole e medie imprese (PMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e all'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, la Commissione ha scelto i criteri appropriati ai fini del presente regolamento. **Visto il campo di applicazione del presente regolamento, tali criteri, già noti alle autorità pubbliche, sono da applicare sia alle PMI che alle grandi imprese. Secondo tali criteri, un gruppo d'imprese collegate deve essere considerato come un'impresa unica per l'applicazione della norma «de minimis», mentre le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico non sono considerate come imprese collegate.***

Art. 2, par. 2 Reg.
1407/2013

«si intende per impresa unica l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni...

1

Un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa

2

Un'impresa ha diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del direttivo o sorveglianza di un'altra impresa

3

Un'impresa ha diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria

4

Un'impresa, azionista o socia di un'altra impresa, controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Controllo «diretto»

5

Le imprese, fra le quali intercorre una delle relazioni 1, 2, 3, 4, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate impresa unica

Controllo «indiretto»

IL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DEGLI AIUTI COVID RICEVUTI

Ancona, 19 maggio 2022



CONFINDUSTRIA ANCONA

Giampaolo Santinelli | Sviluppo di impresa e economia

IL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

COSA FARE PRIMA DI PROCEDERE ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Per i beneficiari che hanno usufruito di misure ricomprese nel regime a ombrello occorre **procedere ai seguenti controlli prima della compilazione dell'autodichiarazione:**

1. **QUALI SONO LE MISURE RICEVUTE** rientranti nelle sezioni 3.1 e 3.12 comprese quelle del regime ombrello (una parte delle misure le potete trovare all'interno del Registro Nazionale degli aiuti di stato);
2. **QUALE SIA LA DATA DI CONCESSIONE** per tutte le misure ricevute (sia regime ombrello che altre misure);
3. **VERIFICARE SFORAMENTO MASSIMALI** con riferimento ad una **specificazione sezione e ad un determinato periodo;**
4. **ANALIZZARE CON QUALI MISURE SONO STATI SFORATI I LIMITI** avendo riguardo alla data di concessione;
5. selezionare le misure rientranti nel regime ombrello e **PROCEDERE ALL'ALLOCAZIONE DELLE MISURE IN ECCESSO NELLA SEZIONE 3.12** (se ci sono le condizioni) al fine di evitare il rischio di doverle restituire.

IL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

A COSA SERVE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

La presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio è stata resa necessaria per:

- ❖ ***monitorare il rispetto delle condizioni / limiti di cui alla citata Sezione 3.1***; con l'autodichiarazione infatti si attesta l'esistenza delle condizioni di cui alla stessa Sezione. L'Agenzia delle Entrate recupererà, inoltre, tutti i dati che le servono per inserire le agevolazioni ricevute dalle imprese nel registro nazionale degli aiuti di stato , operazione che dovrà effettuare entro la fine del 2022;
- ❖ ***attestare l'esistenza delle condizioni previste dalla sezione 3.12*** del quadro temporaneo qualora l'impresa intenda avvalersi di tale sezione;
- ❖ **restituire gli aiuti per la parte che ha splafonato i massimali previsti dalle diverse sezioni;**
- ❖ **beneficiare della definizione agevolata degli avvisi bonari prevista dal c.d. "Decreto Sostegni".**

Nonostante che il calcolo sull'eventuale superamento del plafond vada effettuato sul concetto di impresa unica come precedentemente definito, comunque la dichiarazione va compilata per singola impresa.

IL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione in esame va presentata dai soggetti che hanno beneficiato delle predette misure di aiuto che ricadono nel c.d. “regime ombrello” (società di capitali, di persone, enti non commerciali e persone fisiche).

N.B. Nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa nel modello di comunicazione / domanda per l'accesso ai predetti aiuti (ad esempio, nella domanda per il contributo perequativo di cui al DL n. 73/2021), la stessa non va presentata sempreché il dichiarante non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti.

In quest'ultimo caso la dichiarazione va presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonchè quelli già indicati nella precedente dichiarazione presentata.

La dichiarazione in esame va comunque presentata qualora il dichiarante:

- ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione il quadro C;*
- ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;*
- si è avvalso della possibilità di “allocare” la stessa misura in parte nella Sezione 3.12 e in parte nella Sezione 3.1 qualora residui il massimale stabilito;*
- sia tenuto a compilare il quadro D della dichiarazione.*

IL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione in esame **va presentata dal 28.4 al 30.6.2022:**

- **utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 27.04.2022 denominato: "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 3.12 del temporary framework per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da COVID-19";**
- **esclusivamente in via telematica, tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate / mediante i canali telematici dell'Agenzia (Entratel / Fisconline) direttamente dal contribuente ovvero tramite un intermediario abilitato (ad esempio, dottore commercialista / CAF);**

N.B. Termini particolari, diversi dai precedenti, sono previsti per i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni di cui all'art. 5, commi da a 1 a 9, DL n. 41/2021 .

IL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE IN CASO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA AI SENSI DELL'ART. 5 dl 41/2021

E' previsto anche un termine mobile di presentazione della dichiarazione, collegato alla definizione agevolata dei preavvisi di irregolarità riguardanti i periodi d'imposta in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018, misure che, alle condizioni dell'art. 5 DL n. 41/2021, rappresenta un aiuto di stato rientrante nel TF.

I contribuenti che accettano la proposta di definizione devono presentare l'autodichiarazione entro il 30.06.2022 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

In tale ipotesi, se la scadenza cade oltre il 30 giugno, va presentata:

- una prima dichiarazione provvisoria (con indicazione degli aiuti) entro il 30.06.2022;
- Una dichiarazione integrativa (con i soli dati della definizione), entro i 60 giorni dal pagamento, seguendo le istruzioni specifiche per la compilazione.

IL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

STRUTTURA DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE

| | |
|---|--|
| “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ...” per aiuti della Sezione 3.1 | È necessario rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione UE. La dichiarazione è resa mediante l'apposizione della firma nel riquadro. |
| “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ...” per aiuti della Sezione 3.12 | È necessario rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.12 (trattasi degli aiuti elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella “Sez. 3.12”) della Comunicazione della Commissione UE. La dichiarazione è resa mediante l'apposizione della firma nel riquadro. |
| “Superamento limiti sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework” | Il presente riquadro va compilato nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto aiuti di Stato, per i quali si applica il regime «ombrello», in misura superiore ai massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework (tenendo conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dalle altre imprese con cui il dichiarante si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato), alla data di concessione di ogni singola misura agevolativa. Per le misure indicate nella Sezione I del quadro A per le quali è applicabile il c.d. “regime ombrello” i massimali di cui alle citate Sezioni 3.1 e 3.12 sono tra loro cumulabili e pertanto il massimale complessivo risulta pari a € 11.800.000 (1.800.000 + 10.000.000), non per gli stessi costi ammissibili. Nel caso in cui il beneficiario dovesse sfiorare il limite del massimale stabilito nel corso del primo periodo di vigenza della Sezione 3.1 (pari a 800.000 euro fino al 27 gennaio 2021) e non avesse la possibilità di allocare l'eccedenza all'interno della Sezione 3.12 (per mancanza dei requisiti ivi stabiliti), detta eccedenza non spettante potrebbe trovare capienza, con applicazione degli interessi da recupero, all'interno del nuovo e differente massimale della medesima Sezione 3.1, non interamente coperto. Questo vale solo per le misure del regime ombrello. L'eventuale eccedenza della sezione 3.1 del secondo periodo (dal 28 gennaio 2021) può essere allocata solo a valere sul massimale della sezione 3.12 del medesimo periodo. L'eccedenza del primo periodo di vigenza della sezione 3.12 comprensiva degli interessi può essere allocata all'interno del nuovo max 3.12 del 2° periodo (dal 28/01/2021) |
| “Quadro A - Elenco degli Aiuti ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework” | È richiesta l'indicazione degli aiuti di cui si è beneficiato, indicando, tramite la barratura dell'apposita casella, la Sezione del c.d. “Temporary Framework” di appartenenza (3.1 ovvero 3.12). In presenza di un'impresa unica vanno barrate le caselle corrispondenti agli aiuti ricevuti dal richiedente e non anche dagli altri soggetti dell'impresa unica. I campi “Data inizio” e “Data fine” del “Periodo ammissibile” riguardano i requisiti della Sezione 3.12 e tale periodo deve essere: <ul style="list-style-type: none">• compreso tra l'1.3.2020 e il 31.12.2021; ovvero• in un periodo di almeno un mese tra l'1.3.2020 e il 31.12.2021. |
| “Altri aiuti” | Barrando la relativa casella va dichiarato di aver beneficiato di altre misure agevolative riconosciute nell'ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12, diverse da quelle espressamente elencate |
| “Quadro B - Elenco dei soggetti ... impresa unica” | Il quadro è riservato ai beneficiari appartenenti ad un'impresa unica secondo la definizione comunitaria utilizzata ai fini degli aiuti di Stato. L'inserimento delle imprese rientranti nel perimetro di impresa unica è necessario ai fini del rispetto dei massimali. |
| “Quadro C- Elenco dei Comuni” | Il quadro va compilato in caso di fruizione di aiuti di Stato riconosciuti ai fini IMU. Va compilato un rigo per ciascun comune ove sono situati gli immobili per i quali si è beneficiato di tali aiuti. |
| “Quadro D- Aiuti allocati nelle Sez. 3.1 e Sez. 3.12 e aiuti da riversare” | Il quadro va compilato nel caso in cui il dichiarante intende allocare la medesima misura agevolativa in parte nella Sezione 3.12 e in parte nella Sezione 3.1 qualora residui il massimale stabilito. Il meccanismo è applicabile solo per le misure che rientrano nel regime ombrello. Per le misure non comprese nel regime ombrello rileva la sezione del TF nell'ambito della quale la misura è stata autorizzata dalla Commissione Europea. Nel quadro è richiesto di indicare anche (campi 3 e 5) la quota degli importi eccedenti e riposizionati già indicati nel prospetto aiuti di stato dei modelli dichiarativi riferiti al 2020. |

IL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

STRUTTURA DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE

CODICE FISCALE

Mod. n.

QUADRO C - ELENCO DEI COMUNI

| | Codice comune | Numero immobili | |
|-----|---------------|-----------------|--|
| C1 | ¹ | ² | |
| C2 | ¹ | ² | |
| C3 | ¹ | ² | |
| C4 | ¹ | ² | |
| C5 | ¹ | ² | |
| C6 | ¹ | ² | |
| C7 | ¹ | ² | |
| C8 | ¹ | ² | |
| C9 | ¹ | ² | |
| C10 | ¹ | ² | |
| C11 | ¹ | ² | |

IL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

STRUTTURA DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE

CODICE FISCALE

Mod. n.

QUADRO D - AIUTI ALLOCATI NELLE SEZ. 3.1 E SEZ. 3.12 E AIUTI DA RIVERSARE

| | Codice aiuto | Importo totale Sez. 3.1 | Importo (REDDITI/IRAP 2021) | Importo totale Sez. 3.12 | Importo (REDDITI/IRAP 2021) |
|----|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| D1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | .00 (di cui | .00) | .00 (di cui | .00) |
| | Importo dell'aiuto da riversare | Interessi da recupero | | | |
| | a | 7 | | | |
| | .00 | .00 | | | |
| D2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | .00 | .00 | .00 | .00 |
| | a | 7 | | | |
| | .00 | .00 | | | |
| D3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | .00 | .00 | .00 | .00 |
| | a | 7 | | | |
| | .00 | .00 | | | |
| D4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | .00 | .00 | .00 | .00 |
| | a | 7 | | | |
| | .00 | .00 | | | |
| D5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | .00 | .00 | .00 | .00 |
| | a | 7 | | | |
| | .00 | .00 | | | |
| D6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | .00 | .00 | .00 | .00 |
| | a | 7 | | | |
| | .00 | .00 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | .00 | .00 | .00 | .00 |

IL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

SUPERAMENTO DEI LIMITI DELLA SEZIONE 3.1 E 3.12

L'Agenzia delle entrate con apposita risoluzione deve istituire i codici tributo. Il termine ultimo per la restituzione degli aiuti eccedenti (comprensivi degli interessi di recupero calcolati ai sensi degli articoli 9-11, Regolamento Ce 21 aprile 2004 n. 794/2004 che sono pubblicati) è il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 che, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, scade il 30 novembre 2022.

E' esclusa la possibilità di restituire gli aiuti tramite compensazione.

In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto eccedente il massimale, il corrispondente importo, al quale dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto, è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato. In caso di mancato rimborso, invece, interverrà l'Agenzia delle Entrate.

AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2022

Obblighi dichiarativi: correlazione tra modello di autocertificazione e dichiarazione dei redditi 2022

Aiuti di Stato

| BASE GIURIDICA | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|-----------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|---------|----|
| Codice aiuto | Quadro | Tipologia | Anno | Numero | Articolo | Estensione | Numero | Estensione | Lettera | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Codice CAR | | Forma Giuridica | Dimensione impresa | Codice attività ATECO | Settore | Tipologia SEG | Importo totale aiuto spettante | | | |
| 11-A | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | .00 | | | |
| DATI DEL PROGETTO | | | | | | | | | | |
| Data inizio | | | Data fine | | | Codice Regione | | Codice Comune | | |
| 18 giorno | 19 mese | 20 anno | 21 giorno | 22 mese | 23 anno | 24 | 25 | 26 | | |
| Obiettivo | | Tipologia costi | Costi agevolabili | Intensità di aiuto | Importo aiuto spettante | | | | | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | .00 | | | | | |
| IMPRESA UNICA | | | | | | | | | | |
| Codice fiscale 1 | | | | | Codice fiscale 2 | | | | | |
| Codice fiscale 3 | | | | | Codice fiscale 4 | | | | | |
| Codice fiscale 5 | | | | | Codice fiscale 6 | | | | | |

Assenza Impresa Unica

RS401

RS402

Quando va compilato il quadro RS del modello redditi

Il prospetto deve essere compilato dai soggetti che, nel periodo d'imposta in cui si riferisce la dichiarazione, hanno beneficiato di:

- Aiuti fiscali «automatici» (non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione);
- Aiuti subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.

ATTENZIONE Ai soggetti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati / riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate nel 2021 è richiesta la compilazione del prospetto "Aiuti di Stato" presente nel quadro RS (riga RS401). Il prospetto va compilato soltanto se i dati necessari per la registrazione nel RNA non sono già (stati) comunicati con l'autodichiarazione da presentare entro il 30.6.2022. In merito va evidenziato che:

- per gli aiuti per i quali nel quadro A della citata autodichiarazione sono presenti i campi 5 "Settore" e 6 "Codice attività" è possibile (facoltà) comunicare i dati necessari per consentire all'Agenzia la registrazione nel RNA. In tal caso nell'autodichiarazione vanno compilati anche i campi "Forma Giuridica" e "Dimensione dell'impresa" del riquadro "Dichiarante", indicando i codici desumibili dalla Tabella presente nelle istruzioni di riga RS401 del mod. REDDITI 2022. L'utilizzo di tale facoltà, che deve riguardare tutti gli aiuti per i quali sono presenti i predetti campi "Settore" e "Codice attività", consente di beneficiare dell'esonero dalla compilazione del prospetto "Aiuti di Stato" del mod. REDDITI. In questo caso l'aiuto deve essere stato fruito in un solo settore di attività tra quelli esercitati, in caso contrario infatti occorre per forza compilare il prospetto aiuti di Stato dei modelli dichiarativi 2022.
- per gli aiuti per i quali nel quadro A della citata autodichiarazione non sono presenti i campi 5 "Settore" e 6 "Codice attività" è richiesta la compilazione del prospetto "Aiuti di Stato" del mod. REDDITI.

Grazie per l'attenzione!

Giampaolo Santinelli

Area Sviluppo di Impresa ed Economia - Confindustria Ancona

Cell. 3346634815

g.santinelli@confindustria.an.it



CONFINDUSTRIA ANCONA

Giampaolo Santinelli | Sviluppo di impresa e economia